



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-53/19 P e C-65/19 P, 6 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:795	Banco Santander SA e a. contro Commissione europea	Grande Sezione	Impugnazione di sentenza del Tribunale	ES, DE	/	/	/	Divieto di aiuti di Stato	Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni riguardanti l'imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l'avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all'estero

Classificazione

Aiuti di Stato

Questione pregiudiziale

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) La Banco Santander SA, la Santusa Holding SL e il Regno di Spagna sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

Nota redazionale

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riunita in Grande Sezione, respinge le impugnazioni presentate dalle ricorrenti avverso le sentenze del Tribunale che avevano confermato la qualificazione del regime fiscale spagnolo di ammortamento dell'avviamento finanziario (goodwill) come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

Per quanto riguarda la selettività della misura fiscale in esame, la Corte precisa, inoltre, che la mera circostanza che detta misura presenti un carattere generale, in quanto possono a priori beneficiarne tutte le imprese soggette all'imposta sulle società, a seconda che esse realizzino o meno determinate operazioni, non esclude che essa possa avere natura selettiva. Infatti, è pacifico che il requisito di selettività è soddisfatto quando la Commissione riesce a dimostrare che una siffatta misura deroga al regime fiscale normale applicabile nello Stato membro interessato, introducendo in tal modo, tramite i suoi effetti concreti, un trattamento differenziato fra operatori che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal regime fiscale normale, in una situazione di fatto e di diritto comparabile. Per poter qualificare una misura fiscale nazionale come selettiva, la Commissione deve seguire un metodo in tre fasi. Sulla scorta di tali considerazioni, nell'ambito delle cause C-51/19 P e C-64/19 P, C-52/19 P, C-53/19 P e C-65/19 P, C-54/19 P e C-55/19 P, la Corte si sofferma sulla censura delle ricorrenti vertente su un asserito errore commesso dal Tribunale nella determinazione del sistema di riferimento. In tale contesto, la Corte rileva che la determinazione del sistema di riferimento deve derivare da un esame obiettivo del contenuto, dell'articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili in forza del diritto nazionale. Di conseguenza, quando la misura fiscale in esame sia inscindibile dal sistema impositivo complessivo dello Stato membro interessato, è a tale sistema che occorre fare riferimento. Per contro, qualora risulti che la misura in esame è chiaramente separabile da detto sistema generale, non si può escludere che l'ambito di riferimento che dev'essere preso in considerazione sia più ristretto di tale sistema generale, o addirittura che esso si identifichi con la misura stessa, qualora essa si presenti come una norma dotata di una logica giuridica autonoma. Peraltro, in sede di determinazione del sistema di riferimento, la Commissione deve tener conto delle caratteristiche costitutive dell'imposta, quali definite dallo Stato membro interessato. Non occorre, invece, in questa prima fase dell'esame della selettività, tener conto degli obiettivi perseguiti dal legislatore al momento dell'adozione della misura oggetto di esame. Nel caso di specie, la Corte considera, anzitutto, che dalle decisioni controverse emerge chiaramente che il sistema di riferimento adottato dalla Commissione è costituito dalle disposizioni generali del regime dell'imposta sulle società che disciplinano l'avviamento in generale. Inoltre, essa respinge l'argomento delle ricorrenti secondo cui, al fine di determinare il sistema di riferimento, il Tribunale si sarebbe basato sulla tecnica normativa scelta dal legislatore nazionale per adottare la misura fiscale in esame, vale a dire l'introduzione di una deroga alla regola generale. Infine, la Corte constata che, in tutte le cause di cui trattasi, il Tribunale, quando ha identificato, nell'ambito della seconda fase dell'analisi sulla selettività, il mantenimento di una certa coerenza tra il trattamento fiscale e il trattamento contabile dell'avviamento quale obiettivo del sistema di riferimento, ha sostituito la propria motivazione a quella delle decisioni controverse e, così facendo, ha commesso un errore di diritto. Siffatto errore non è, tuttavia, tale da comportare l'annullamento delle sentenze impugnate, in quanto i loro dispositivi si fondano su altre motivazioni in diritto. Sotto tale profilo, la Corte rileva che il Tribunale ha giustamente fatto riferimento alla propria giurisprudenza secondo la quale l'esame di comparabilità da effettuarsi nella seconda fase dell'analisi della selettività deve essere effettuato alla luce dell'obiettivo del sistema di riferimento e non di quello della misura controversa. Giustamente, pertanto, il Tribunale ha dichiarato che le imprese che acquisiscono partecipazioni azionarie in società non residenti si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal trattamento fiscale dell'avviamento, in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle imprese che acquisiscono partecipazioni in società residenti. A tal riguardo, le ricorrenti non erano riuscite, più in particolare, a dimostrare che le imprese che effettuano acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti si trovassero in una situazione di fatto e di diritto diversa e, in quanto tale, non comparabile a quella delle imprese che effettuano acquisizioni di partecipazioni in Spagna.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN